



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

del 15 Ottobre 2022

In data 15 Ottobre 2022, alle ore 17.30 si è riunita in video conferenza in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Presentazione bozza dello Statuto con integrazioni apportate su indicazione dell'ufficio regionale del R.U.N.T.S. e relativa approvazione;
- 2) Ratifica dei consiglieri rimossi, presentazione e nomina dei consiglieri del direttivo regionale;
- 3) Cambio sede legale;
- 4) Varie ed eventuali.

A seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e della Massima n. 187 del Consiglio del Notariato di Milano, la partecipazione alla riunione si svolge su Google Meet al link <https://meet.google.com/tad-qikg-udv>

In via preliminarmente, il Presidente constata la presenza di n. 20 soci su 34
Sono presenti tutti i componenti del consiglio direttivo nelle persone dei soci:
Patrizia Masiello: Presidente;
Giuseppe Lippolis: Vice-Presidente;
Raffaele Valentini: Consigliere.

Inoltre sono presenti i soci: Di Rosa Matichheccia, Rosalma Miceli, Ivano Siciliani, Anna Maria Casulli, Vito Antonio Mangialardo, Diana Addari, Sirio Viesti, Alfonso Viesti, Andrea Gelao, Anna Maria Girardi, Dante Leonardi, Giampiero Porreca, Ignazio Minerva, Barbara Borra, Enzo Garofalo, Enzo Notaristefano.

L'Assemblea chiama a fungere da Presidente la socia Patrizia Masiello e da Segretario la socia Diana Addari.

Il Presidente, accertata sia la regolarità della convocazione che la presenza del numero legale dei soci, di tutti i Consiglieri, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno come segue:

- 1) Lettura della comunicazione pervenuta dall'ufficio regionale del R.U.N.T.S. in data 04/10/2022, lettura della nuova bozza dello Statuto contenente le integrazioni sui punti

rilevati. Dopo ampia discussione il Presidente dichiara aperta la votazione sulla nuova bozza dello Statuto. I soci all'unanimità approvano il nuovo Statuto e conferiscono l'incarico al consulente dott. Gaetano Troccoli di procedere con le formalità necessarie ed i relativi adempimenti per la registrazione del presente verbale e del nuovo Statuto e per la

2)

Il Presidente informa, inoltre, che i soci consiglieri Lombardi, Mangialardo e Shawk sono stati rimossi dalla carica di membri del Consiglio Direttivo per aver superato il numero di assenze ingiustificate così come previsto dal Codice civile. Comunica, inoltre, di aver ricevuto le candidature alla carica di consigliere dai soci Barbara Borra, socia produttrice azienda Agricola La Salentina, dal socio Vincenzo Garofalo, referente del G.A.S. Giordano Bruno, e dal socio Vincenzo Notaristefano, socio produttore, in modo da subentrare ai consiglieri rimossi dal C.d.

Il Presidente dopo un'ampia discussione porta i voti la proposta di elezione dei soci candidati alla carica di consigliere.

L'Assemblea approva all'unanimità e nomina i soci Borra, Garofalo e Notaristefano consiglieri del direttivo.

Si passa alla nomina delle cariche del nuovo Consiglio Direttivo. Si ricandidano alla carica di Presidente il socio Patrizia Masiello, alla carica di vice presidente il socio Giuseppe Lippolis, alla carica di responsabile dell'ufficio tecnico il socio Raffaele Valentini, referente Biodistretti Sociali in Salento la socia Barbara Borra, responsabile amministrativo il socio Vincenzo Garofalo, all'ufficio stampa il socio Ignazio Minerva e consulente tecnico il socio Vincenzo Notaristefano produttore biologico. L'Assemblea dei soci accoglie le candidature proposte e nomina all'unanimità: il socio Patrizia Masiello alla carica di Presidente; il socio Giuseppe Lippolis alla carica di vice presidente; il socio Raffaele Valentini in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico; la socia Barbara Borra quale referente Biodistretti Sociali in Salento; il socio Vincenzo Garofalo quale responsabile amministrativo; il socio Ignazio Minerva quale addetto all'ufficio stampa; il socio Vincenzo Notaristefano quale consulente tecnico.

Il Presidente passa al terzo punto all'ordine del giorno, e relazione ai presenti la necessità di variare la sede legale dell'Associazione in quanto essendosi trasferito lo studio DGN Consulting Srl da via Tridente 2/a alla via Vassallo n. 4/a sempre in Bari ove l'Associazione è domiciliata. Il Presidente nelle more di trovare una nuova sede, avendo ricevuto il consenso alla richiesta di domiciliazione dallo studio DGN Consulting, propone ai presenti il trasferimento della sede legale in Bari alla via Vassallo n. 4/a. Tutti i presenti, dopo ampia discussione, esprimono il loro consenso e deliberano all'unanimità di accogliere la proposta di trasferimento di sede legale mediante voto espresso ovvero per alzata di mano e conferiscono mandato al Presidente di procedere con la formalizzazione secondo le nuove direttive di legge (Riforma Terzo Settore) agli organi preposti.

Null'altro essendovi su cui discutere o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.030, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dino Addario

Il Presidente
Patrizia Masiello

STATUTO
AIAB PUGLIA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 e s.m.i. (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita tra i soci AIAB Puglia che risiedono e/o hanno la sede legale e/o hanno la propria attività prevalente sul territorio della regione Puglia l'Associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata "AIAB Puglia-Associazioni di Promozione Sociale (o APS)".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bari, via Vassallo 4/F 70125 e con delibera del Consiglio Direttivo può essere trasferita nell'ambito del territorio della regione Puglia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. AIAB Puglia è articolazione regionale dell'AIAB Federale, per cui si obbliga al rispetto di tutte le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e delle deliberazioni degli organi statutari dell'associazione federale, nel rispetto della propria autonomia regionale, sancita dallo stesso Statuto Federale.

4. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi operative secondarie, denominati circoli a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

6. L'Associazione ha durata illimitata.

7. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 2 - UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "APS" O DELL'INDICAZIONE DI "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "AIAB Puglia APS" oppure "AIAB Puglia associazione di promozione sociale".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi.

ART. 3 - FINALITÀ E SCOPI

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione, anche in accordo con l'art. 3 dello Statuto dell'AIAB Federale, non persegue finalità di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante l'intera vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. L'Associazione per il proseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita degli

associati. In casi di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

2. Essa realizza i propri scopi ispirandosi ai seguenti principi:

a) sussidiarietà tra i soci e tra strutture ai diversi livelli (locale, regionale, federale) in virtù della quale ogni decisione viene assunta al livello più basso, compatibile con la decisione;

b) solidarietà tra i soci e tra le strutture che pur possedendo energie e risorse in misure diverse operano per un processo di crescita equilibrata di tutte le realtà che ad essa fanno riferimento anche ridistribuendo verso le aree e le strutture più deboli risorse ed energie che vengono raccolte su base regionale;

c) cultura della differenza, per cui la diversità di cultura, di storia e di identità territoriale dei soci e delle strutture è considerato elemento di ricchezza di "AIAB PUGLIA", che non preclude tra i diversi soci la possibilità di operare con norme e comportamenti comuni;

d) partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione ed alla realizzazione di programmi definiti a livello regionale, sulla base delle proprie responsabilità e capacità contributive, professionali ed operative, con esplicita esclusione di qualsivoglia temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli stessi.

e) promuove l'Agricoltura Sociale al fine di favorire, attraverso le attività e l'impiego delle risorse delle aziende agricole biologiche, l'inserimento terapeutico, sociale e lavorativo delle fasce deboli e a rischio di emarginazione sociale della popolazione, con particolare riferimento a quanto previsto in proposito dalla legge n. 381/1991 anche allo scopo di contrastare ogni sorta di discriminazione e di generare coesione sociale

3. L'AIAB - Puglia, ispirandosi all'art 4 dello Statuto AIAB Federale, nell'ambito dell'esclusivo perseguimento di finalità di interesse sociale ed ambientale, intende adottare ogni iniziativa diretta alla tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e della persona e, in particolare, si prefigge i seguenti scopi:

a) promuovere, tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente diffondendo il metodo di produzione biologico in campo agricolo, zootecnico, agroindustriale, forestale, ambientale, la cura e la tutela del verde e del paesaggio, specie nelle aree protette ai sensi della vigente legislazione nazionale e/o regionale, secondo le norme di cui al successivo punto b);

b) contribuire all'elaborazione ed all'aggiornamento in sintonia con le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, con la struttura federale dell'AIAB e con la Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Organica (I.F.O.A.M.), di norme disciplinari relativi ad attività con metodo biologico e relativi mezzi tecnici per essa autorizzati nonché controllarne la corretta osservanza nei processi di produzione, conservazione, condizionamento, trasformazione, distribuzione e commercializzazione;

c) promuovere ed organizzare attività culturali di ricerca, divulgazione, formazione e qualificazione riguardanti la tutela ambientale con l'agricoltura biologica e attività di sviluppo sostenibile;

d) valorizzare l'ambiente promuovendo lo sviluppo agricolo del mondo rurale anche attraverso la diffusione e la promozione del turismo rurale e dell'agriturismo;

e) promuovere la tutela della natura con la diffusione del metodo di agricoltura biologica anche nei paesi più poveri del Pianeta sviluppando attività a favore della cooperazione e della solidarietà internazionale, con particolare riferimento alle regioni dell'Unione Europea e del Bacino Mediterraneo;

f) promuovere la diffusione dei valori ispirati alla solidarietà sociale, alla cultura della pace e della non-violenza e del rispetto dei popoli;
g) garantire l'applicazione del metodo di agricoltura biologica, per la tutela della natura, nell'ambito delle politiche volte alla definizione dello sviluppo economico, sociale ed ambientale sostenibile;
h) garantire adeguata rappresentatività alle istanze di tutti quei soggetti, singoli o associati, che nell'ambito della Regione Puglia perseguono finalità coincidenti con gli scopi suddetti;
i) promuovere, organizzare e realizzare qualsiasi altra attività di finalità di interesse sociale ed ambientale o direttamente connessa con il raggiungimento dei predetti scopi

ART. 4 – ATTIVITÀ

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propongono di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi a tal fine in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- b) promozione di interventi e servizi sociali volti a ridurre e superare gli stati di emarginazione delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali o con qualsiasi altro tipo di handicap;
- c) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- e) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- g) formazione extra-scolastica, universitaria e post-universitaria;
- h) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
- i) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni;
- j) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- k) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- m) Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Associazione svolge la propria attività nel settore della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente. L'associazione svolge, altresì, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, oltre all'attività istituzionale anche ogni altra attività commerciale strumentale al

raggiungimento degli scopi. Per il raggiungimento dei propri scopi AIAB Puglia svolge, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività istituzionali:

a) contribuisce con l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica ("AIAB") all'attività federale dell'AIAB;

b) promuove e coordina iniziative sociali, legali, legislative ed associative per la valorizzazione ambientale mediante l'affermazione dell'agricoltura biologica e la tutela dei propri associati;

c) partecipa, di concerto con la struttura federale dell'AIAB, agli organismi ed enti nazionali ed internazionali aventi per oggetto la tutela della natura, la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

d) realizza, anche in collaborazione con altri organismi e/o enti pubblici e privati, attività di istruzione, promozione, formazione, anche professionale, divulgazione e qualificazione per agricoltori, trasformatori, consumatori e tecnici, relativamente alle metodiche di agricoltura biologica e/o di sviluppo sostenibile;

e) gestisce, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, attività culturale ed editoriale, anche periodica, per la divulgazione di argomenti inerenti le proprie attività di finalità di interesse sociale ed ambientale;

f) promuove attività di tutela della natura mediante la ricerca, l'istruzione, la divulgazione e l'informazione riguardanti la tutela e la valorizzazione della natura, l'ambiente e l'agricoltura biologica con particolare attenzione alla ricerca ed alla valorizzazione degli ecotipi autoctoni ed al mantenimento, al ripristino o alla ricostruzione della flora e della fauna originarie nel rispetto delle biodiversità;

g) contribuisce a sviluppare la valorizzazione ambientale con il miglioramento del livello culturale ed economico dei propri associati promuovendo la conoscenza delle attività dei soci, offrendo loro assistenza per collegare le proprie attività produttive e convogliarle verso una commercializzazione di tipo associativo, sollecitando e suggerendo possibili attività nell'ambito agroalimentare o più in generale ambientale ai propri associati;

h) stipula convenzioni in relazione al servizio civile nazionale;

i) svolge attività di servizio fornendo direttamente ed indirettamente assistenza e consulenza tecnica necessaria a praticare correttamente e convenientemente il metodo dell'agricoltura biologica, in particolare per il raggiungimento degli standard AIAB.

j) nei limiti posti dalla vigente legislazione l'associazione può compiere tutte le operazioni, immobiliari e finanziarie, strumentali, necessarie o utili per il conseguimento degli scopi associativi. Essa può inoltre, per i medesimi fini, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in forme associative e societarie aventi scopi affini o analoghi o complementari.

k) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento, ai sensi del Codice di Terzo Settore e dei relativi decreti attuativi e successive modifiche e integrazioni.

3. L'Associazione può svolgere, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale e secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 7 - NORMA DI ESCLUSIONE DA SOCIO

- f) L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
 - e) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede cinque hanno diritto ad un massimo di cinque voti, secondo le modalità previste dal regolamento interno;
 - d) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - b) ogni socio ha un solo voto;
 - c) le associazioni, le società e gli altri enti che hanno un numero di aderenti non inferiore a passivo;
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e
4. I soci hanno il diritto di:
3. Tutti i soci devono accettare e rispettare gli obblighi imposti dallo Statuto e la loro attività deve realizzarsi in coerenza con le finalità sociali. L'adesione si intende accettata, entro 30 giorni dal ricevimento della quota sociale, salvo delibera avversa e motivata del Direttivo. Ogni socio ha diritto a partecipare alla vita associativa, senza alcuna limitazione, con esclusione di qualsivoglia temporaneità della stessa. Le quote associative sono intransmissibili, ad eccezione che per causa di morte e non sono rivalutabili.
 2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale
 - persone che possono contribuire al raggiungimento degli scopi statutari
 - altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi
 1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità e agli scopi istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento, suddivise in categorie distinte tra:
 - produttori, distributori e trasformatori
 - tecnici, esperti, fornitori di servizi
 - organizzazioni di consumatori, associazioni culturali e ambientaliste, nonché altri enti operanti con analoghe finalità
 - persone che possono contribuire al raggiungimento degli scopi statutari
 - altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale

ART. 6 - SOCI

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità e agli scopi istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento, suddivise in categorie distinte tra:
 - produttori, distributori e trasformatori
 - tecnici, esperti, fornitori di servizi
 - organizzazioni di consumatori, associazioni culturali e ambientaliste, nonché altri enti operanti con analoghe finalità
 - persone che possono contribuire al raggiungimento degli scopi statutari
 - altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 5 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. L'attività dell'Associazione sarà svolta nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.
4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione potrà, inoltre, aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati; effettuare attività di natura commerciale accessoria a quella istituzionale.
5. Tutte le attività dell'Associazione saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

1. È organo sovrano dell'associazione e, anche in accordo con l'art. 12 dello Statuto AIAB Federale, l'Assemblea Regionale dei soci può essere ordinaria o straordinaria; ad essa hanno diritto di voto i soci AIAB Puglia in regola con il pagamento delle quote.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea per assenza giustificata da 1 a 3 soci con delega.

ART. 10 - ASSEMBLEA REGIONALE

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
1. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea Regionale dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo Regionale;
 - c) il Presidente/Vicepresidente/i Regionali;
 - d) il Collegio Sindacale

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

4. L'Associazione si attiene a tutte le norme di legge previste per la gestione del rapporto con i volontari.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario
2. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 8 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- dimissioni;
 - morosità nei pagamenti;
 - assunzione di comportamenti in contrasto con gli scopi dell'associazione;
 - inosservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti
- Motivi di esclusione:
- associativo.
- restituiti dal socio escluso e ne è inibito l'ulteriore utilizzo in caso di cessazione del vincolo
- (d) marchi e simboli dell'associazione eventualmente concessi devono essere tempestivamente mezzo raccomandata A.R.;
- inibito nell'uso del marchio. Tutte le comunicazioni relative a quanto sopra devono effettuarsi a (c) nelle more del ricorso il socio è momentaneamente sospeso. Il socio sospeso è temporaneamente nel seguente articolo 19;
- giorni; qualora il contenzioso non sia risolvibile dovrà essere attivata la Clausola Arbitrale prevista giorni; in seconda istanza al Collegio Sindacale Federale che dovrà deliberare entro altri trenta b) l'escluso può ricorrere in prima istanza al Collegio Sindacale che dovrà deliberare entro trenta
- Puglia anche su segnalazione degli Organi Statutari Federali;
- a) Di norma l'esclusione di un socio è deliberata dagli organi direttivi dell'associazione AIAB

3. Le Assemblee Regionali possono essere precedute da Assemblee Provinciali o comunque di aree territoriali qualora ciò sia previsto dal consiglio Regionale, potendosi procedere in questo caso per delegati all'Assemblea Regionale.

a) norme di convocazione dell'Assemblea Regionale:

- L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'AIAB Puglia o, in mancanza di detta convocazione, dal Presidente Federale AIAB, o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, o dal Collegio Sindacale, con ordine del giorno motivato;
- la convocazione deve essere effettuata con almeno 15 giorni di anticipo mediante avviso scritto (anche mediante e-mail o fax) contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della prima convocazione e della seconda.
- la convocazione deve essere trasmessa per conoscenza al Presidente Federale.

- gli organi direttivi potranno a loro discrezione ed in aggiunta alle modalità sopra descritte, usare qualsiasi altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione;
- lo svolgimento dell'Assemblea avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento;
- le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti con presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti, purché approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

b) Compiti dell'Assemblea Regionale ordinaria:

- elegge ogni tre anni gli organi statuari tra cui il Presidente AIAB Puglia;
- elegge ogni tre anni i propri delegati al Congresso Federale AIAB, secondo il regolamento federale;
- approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo (rendiconto economico finanziario) regionale;
- ratifica i regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo;
- approva le linee programmatiche e la loro fattibilità regionale, mutuandole dalle deliberazioni federali o in aggiunta a queste;
- delibera gli eventuali compensi agli organi statuari, commissari o delegati; nelle deliberazioni che li riguardano gli interessati non hanno diritto di voto;
- può nominare presidenti e/o soci onorari, tra le persone che si sono particolarmente distinte e dedicate con eccellenza al perseguimento di scopi associativi.
- fa facoltà del Presidente Federale, o del suo delegato, di presenziare alle Assemblee Regionali ordinarie.

c) L'Assemblea Regionale straordinaria delibera con voto favorevole di 2/3 dei votanti, in materia di modifiche statutarie.

d) Pubblicità delle deliberazioni:

Le deliberazioni dell'assemblea sono ottenibili in copia da tutti i soci che ne facciano semplice richiesta scritta al Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea e dei consigli direttivi possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione, secondo un apposito regolamento deliberato dall'Assemblea stessa. In particolare il regolamento deve assicurare:

a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;

b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del Segretario della riunione;

c) la possibilità, per ciascuno dei partecipanti, di intervenire, di colloquiare, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, di ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di riunione in audio videoconferenza o teleconferenza, questa si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano chi la presiede ed il Segretario. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, ed è composto da un numero di membri eletti in Assemblea Regionale non inferiore a tre e non superiore a sette, tra cui il Presidente Regionale ed almeno un vice-presidente, su lista bloccata con sistema maggioritario dall'Assemblea Regionale o secondo diversa modalità prevista dal regolamento, costituendo il comitato esecutivo regionale. In caso di dimissioni o cessazione di un componente, il Consiglio provvede a far subentrare i primi tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, indipendentemente dalla presenza di altri membri nominati ai sensi dell'art. 26 del C.T.S., comma 5, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita, ferma restando la possibilità per lo statuto di collegare la decadenza dell'intero organo al verificarsi di un numero inferiore di cessazioni. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Possono partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto tutti i responsabili di settore dell'AIAB PUGLIA. Alle riunioni del Consiglio partecipano gli eventuali presidenti onorari e può essere specificamente invitato, a titolo consultivo, ogni componente dell'AIAB PUGLIA

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le deliberazioni di norma sono a voto palese e sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta di almeno tre quinti dei consiglieri:

- la convocazione è fatta in modo che i componenti ne siano informati almeno sette giorni prima della riunione, con indicazione del luogo, data della prima convocazione e della seconda e dell'ordine del giorno previsto;
- le adunanze sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, con l'intervento di un terzo degli aventi diritto; qualora mancasse il numero legale anche in seconda convocazione, le deliberazioni sull'ordine del giorno sono assunte dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dei membri del Consiglio Regionale presenti, ed avranno piena efficacia fino alla successiva riunione del Consiglio Regionale;

- in caso di assenza ingiustificata dei consiglieri per più di tre adunanze consecutive dell'organo esecutivo, il consiglio direttivo provvederà a procedere alla decadenza dal mandato per mancata partecipazione ai lavori consiliari.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- la cura dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Regionale;

• il compimento di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione del presente statuto o di leggi vigenti o future sono riservate all'Assemblea;

• l'assunzione o il licenziamento del personale;

• la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro e di studio, avvalendosi di esperti, anche non soci, che affianchino l'operato del Consiglio stesso, in riferimento alla redazione delle norme o allo sviluppo di tematiche specifiche;

• promuovere l'istituzione di eventuali delegazioni locali e relativi delegati, fissandone compiti e limiti;

• l'elaborazione delle linee operative dell'Associazione;

• la stesura del bilancio preventivo regionale, che dovrà tener conto della compatibilità del bilancio stesso con le politiche e le risorse federali;

• redigere il bilancio consuntivo (rendiconto economico finanziario) da sottoporre all'Assemblea;

• approvare annualmente, sulla base di bilanci, l'entità ed i termini di pagamento delle quote associative;

• elaborare ed aggiornare i disciplinari di cui all'art. 4 punto b) del presente statuto;

• deliberare su argomenti urgenti che il Presidente sottoponga, anche se di competenza dell'Assemblea Regionale, che dovranno essere convalidati alla prima Assemblea Regionale.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 12 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI/REGIONALI

1. Il Presidente di ALAB Puglia ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta legalmente ed in giudizio l'Associazione; ha ampia facoltà esecutiva dei deliberati dell'Assemblea Regionale; può delegare parte delle sue attribuzioni dandone preventivo annuncio al Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

3. In caso di sua assenza o di impedimento, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano;

4. In caso di dimissioni o di impedimento permanente dovrà essere convocata l'Assemblea Regionale ordinaria dei soci per eleggere un nuovo Presidente ed il Consiglio Direttivo;

5. Mozione di sfiducia: il Consiglio Direttivo, qualora ravvisi nel comportamento del Presidente gravi mancanze rispetto ai doveri statuari o palesi interessi personali che ne facciano venire meno l'imparzialità nei confronti della struttura regionale ed i requisiti di eleggibilità, può approvare una mozione di sfiducia che sarà inviata al Consiglio Sindacale per la decisione. Se il Consiglio Sindacale ritiene fondata la mozione, provvederà a convocare l'Assemblea Regionale, entro sessanta giorni, la quale provvederà alla nomina di nuovo Presidente e Consiglio Direttivo.

ART. 13 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di impedimento o di dimissioni degli effettivi; detti membri sono scelti dall'Assemblea, anche tra non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio è eletto nella prima adunanza dello stesso.

2. Il Collegio vigila sul rispetto delle norme statutarie, redige una relazione sul bilancio consuntivo, può partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale senza diritto di voto, esegue accertamenti

sulla regolare tenuta della contabilità secondo le norme vigenti, compilando il verbale da inserire nell'apposito libro.

ART. 14 - DIMISSIONI DALLE CARICHE

1. Le dimissioni dalle cariche sociali devono essere presentate per iscritto e discusse dall'Organismo competente nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse.

2. Gli eletti con cariche sociali che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni successive, decadono automaticamente e sono sostituiti nella prima riunione dell'Organismo competente successiva alla decadenza.

ART.15 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

ART. 16 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni immobili e mobili e dai valori conseguiti per acquisti, lasciti e donazioni:

- a) le quote di adesione dei soci;
- b) i proventi delle attività sociali;
- c) obbligazioni, lasciti, contributi di enti pubblici o privati, eventuali contributi associativi supplementari rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni ed ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti;
- d) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad AIA B o altro ente con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Il rendiconto economico e finanziario riflette l'andamento economico e finanziario dell'esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e sarà redatto in forma analitica dal Consiglio Direttivo, presentato ed approvato all'Assemblea entro i primi quattro mesi dell'anno solare successivo, e comunque in tempo utile per far approvare il bilancio entro il 30 giugno.

L'eventuale residuo di bilancio non potrà mai ed in nessuna forma essere distribuito ai soci e dovrà essere impiegato per attività sociali.

Ogni socio può ottenere copia del bilancio approvato dall'Assemblea, facendone semplice richiesta scritta al Presidente.

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione

ART. 18- SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento così come previsto all'art. 9 Codice del terzo settore, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

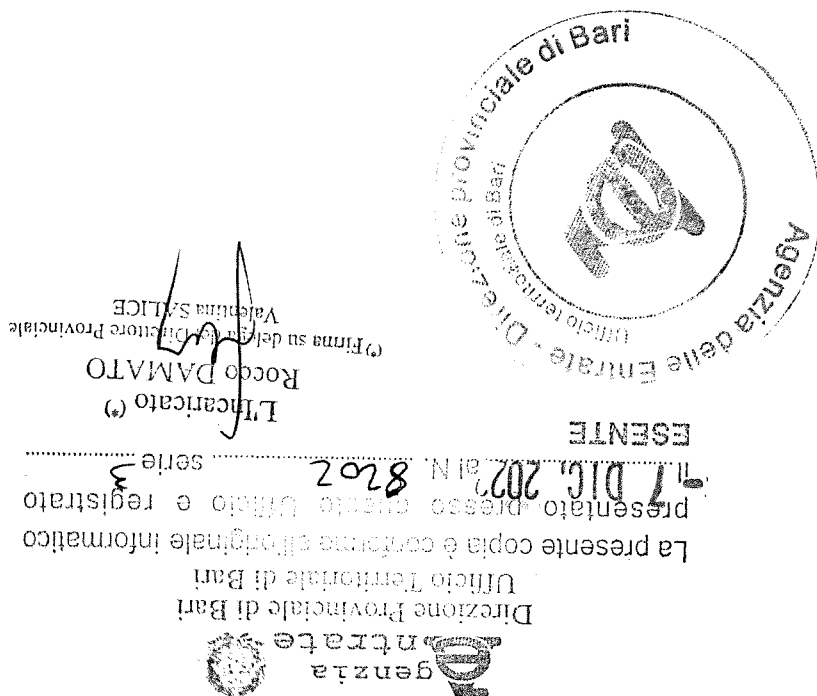
ART. 19 - CLAUSOLA ARBITRALE

I soci e l'Associazione sono obbligati a rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie insorte relativamente alle interpretazioni delle disposizioni contenute nello Statuto o derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Comitato Direttivo o del Presidente.

In caso di mancato compimento delle controversie i Soci e l'Associazione si impegnano a ricorrere a un tentativo di conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, regolato dalle norme dello Statuto AIAB federale, da espletarsi secondo la procedura di conciliazione prevista dalle Associazioni deputate a gestire tentativi di conciliazione.

ART.20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



amministratori	firma
PRESIDENTE Masiello Patrizia	<i>Patrizia Masiello</i>
Vice Presidente Giuseppe Lippolis	<i>Giuseppe Lippolis</i>
Raffaele Valentini	<i>Raffaele Valentini</i>

SOCI	% nominali in euro	proprio o delega	FIRMA
Patrizia Masiello		PROPRIO	<i>Patrizia Masiello</i>
Cristian Lisco		PROPRIO	<i>Cristian Lisco</i>
Enzo Notaristefano		PROPRIO	<i>Enzo Notaristefano</i>
Maria Teresa Amati		PROPRIO	<i>Maria Teresa Amati</i>
Rosalma Miceli		PROPRIO	<i>Rosalma Miceli</i>
Ivano Siciliani		PROPRIO	<i>Ivano Siciliani</i>
Anna Maria Casulli		PROPRIO	<i>Anna Maria Casulli</i>
Diana Addari		PROPRIO	<i>Diana Addari</i>
Sirio Viesti		PROPRIO	<i>Sirio Viesti</i>
Alfonso Viesti		PROPRIO	<i>Alfonso Viesti</i>
Francesco Caruso		PROPRIO	<i>Francesco Caruso</i>
Andrea Gelao		PROPRIO	<i>Andrea Gelao</i>
Anna Maria Girardi		PROPRIO	<i>Anna Maria Girardi</i>
Dante Leonardi		Delega a Sirio Viesti	<i>Dante Leonardi</i>
Giampiero Porreca		Delega a Sirio Viesti	<i>Giampiero Porreca</i>
Vincenzo Garofalo		PROPRIO	<i>Vincenzo Garofalo</i>
Barbara Borra		PROPRIO	<i>Barbara Borra</i>

Associazione AIAB PUGLIA
FOGLIO DELLE PRESENZE ASSEMBLEE SOCI
Nominativi dei soci, amministratori e sindaci presenti nell'assemblea tenuta in Bari
alla via N. Tridente n. 2/F il 15/02/2021 alle ore 16,00 in prima convocazione.

